

# Le modifiche apportate dal nuovo Codice del processo amministrativo al Codice dei Contratti pubblici

---

27 Ottobre 2010

Si segnala che il 16 settembre u.s. è entrato in vigore il nuovo Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), che ha parzialmente modificato il Codice dei contratti pubblici, nelle parti recentemente modificate dal D.Lgs. n. 53/2010, concernenti il c.d. "rito processuale speciale" previsto per gli appalti di lavori, servizi e forniture.

In particolare, vengono attratte nel nuovo Codice del processo amministrativo (e, segnatamente, negli artt. 120 e ss.), le disposizioni previste dall'art. 244 all'art. 246 del Codice dei contratti, che vengono riprodotte salvo alcune parziali modifiche, su cui si fa riserva di eventuale ulteriore commento.

Si vuole qui brevemente ricordare che le disposizioni "espunte" dal Codice dei contratti pubblici, con espresso rinvio, nelle materie ivi considerate, al Codice del processo amministrativo, sono le seguenti:

- l'art. 244, relativo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici;
- l'art. 245, relativo agli strumenti di tutela processuale (ora contenuto nell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010);
- gli artt. 245-bis e 245-ter, che disciplinano rispettivamente l'inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni e
- l'inefficacia in tutti gli altri casi (ora disciplinati dagli artt. 121 e 122 del D.Lgs. n. 104/2010);
- l'art. 245-quater, in materia di sanzioni alternative (ora contenuto nell'art. 123 del D.Lgs. n. 104/2010);
- l'art. 245-quinquies, sulla tutela in forma specifica e per equivalente, nonché l'art. 246, sulle norme processuali ulteriori per le controversie relative ad infrastrutture ed insediamenti produttivi (ora rispettivamente contenuti negli artt. 124 e 125 del D.Lgs. n. 104/2010).